

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- Legge n. 388 del 23.12.2000 e Legge n. 448/2001;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020).
- Risoluzione M.E.F. n. 5/DF del 08/06/2020 avente per oggetto "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti"

Precedenti:

- atto C.C. n. 31 del 30.06.2016 con cui è stato approvato il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali;
- atto C.C. n. 15 del 22.03.2019 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento delle Entrate Tributarie Comunali.

Motivo del provvedimento:

Richiamato il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali in particolare con riferimento a quanto da esso previsto per la rateizzazione e per la disciplina delle modalità agevolative a favore dei contribuenti.

Considerato il dibattito sviluppatosi con le parti sociali e con i soggetti economici della società civile anche con riferimento al tema della semplificazione.

Visti i contenuti della Legge n. 160/2019 e della Risoluzione Ministeriale n. 5/DF/2020 citate, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere alla modifica dell'art. 37 del regolamento di cui all'oggetto, che disciplina la rateizzazione e le dilazioni di pagamento di tributi arretrati, per modificare i criteri, i limiti e la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica e a modificare i termini per le dilazioni di pagamento in quanto non può essere prevista la delega di tale facoltà alla Giunta Comunale.

Rilevato che, per dare maggior garanzia di semplificazione e chiarezza per quanto riguarda gli adempimenti e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti e assicurare, al contempo, la correttezza amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, si rende opportuno:

1. modificare il comma 1, il comma 3 e il comma 6 dell'art. 36;
2. eliminare il comma 9 del medesimo art. 36

come di seguito riportato:

"Articolo 36 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento"

Versione attuale	Nuova versione
<p data-bbox="165 293 764 607">Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziario e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, non inferiori ad € 100,00, fino ad un massimo di 24 rate.</p> <p data-bbox="165 965 764 1350">E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia. In tal caso la rateizzazione si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.</p> <p data-bbox="165 1391 764 2054">A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta di dilazione la seguente documentazione: 1) Persone fisiche e ditte individuali: - la dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore a € 20.000,00; 2) Persone giuridiche e Società di persone: - copia del bilancio d'esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta e copia di quello in corso dal quale si rilevi la perdita d'esercizio.</p>	<p data-bbox="772 293 1364 607">Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziario e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 36 rate secondo i seguenti criteri:</p> <ul data-bbox="772 647 1364 925" style="list-style-type: none">a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a dodici rate mensili;c) da euro 500,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;d) oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili; <p data-bbox="772 965 1364 1350">E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia. In tal caso la rateizzazione si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.</p> <p data-bbox="772 1391 1364 1597">A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta di dilazione un'autocertificazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.</p>

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando, e sino a quando, non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- d) se l'importo da porre in rateizzazione è inferiore ad € 500,00.

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ovvero in caso di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 1.

La rateazione non è in ogni caso consentita:

- a) quando, e sino a quando, non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 3;
- b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ovvero in caso di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade

<p>automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata attivando gli strumenti esistenti per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.</p> <p>Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.</p> <p>Con delibera di Giunta i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali accertate dalle competenti autorità sovraordinate.</p>	<p>automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata attivando gli strumenti esistenti per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.</p> <p>Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.</p>
---	--

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che prevede all'art. 149 che la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente e precisa all'art. 42 comma 2 che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Considerato inoltre che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31.07.2020 dal D.P.C.M. n. 18 del 09.04.2020;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 28/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2020 alla Dr.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Solarolo n. 10 del 24.12.2019 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2020 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato "Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere dell'Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche al Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, nel testo integrale di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'ente in relazione alla disciplina delle entrate tributarie locali;

5) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Inoltre,
stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

